



## Proposta di modifica: congedo parentale



Nazionale, 19/01/2024

### **Proposta di integrazione comma 2 articolo 4 Legge 53/2000**

La proposta di modificare la Legge 53/2000 nasce dalla esigenza che molte lavoratrici e lavoratori ci hanno posto in occasione di Assemblee sindacali ma anche di incontri con i nostri delegati in luoghi di lavoro pubblici e privati, questa è la premessa che ho fatto anche durante il mio intervento durante l'ultima seduta della Commissione Politiche Economiche ed attività produttive tenuta lo scorso 29 Novembre a Palazzo Lubin.

Se un figlio minore necessita di ricovero ospedaliero ci si trova ad affrontare una situazione difficile non solo da punto di vista medico e psicologico del figlio e dei genitori ma anche dal punto di vista materiale. Infatti non è prevista alcuna norma che attualmente consenta ad uno dei genitori di assistere il figlio minore senza decurtazione della retribuzione, della anzianità contributiva e delle ferie, unica possibilità il congedo ordinario oppure il congedo retribuito solo al 30%.

E' evidente che un genitore mai e poi mai lascerebbe il figlio minore da solo in ospedale, di conseguenza cercare di consentire almeno una tranquillità materiale aiuterebbe moltissimo.

Ultima considerazione: ci stiamo riferendo a ricoveri per patologie importanti, tra cui quelle oncologiche, per trapianti, per malattie rare etc, ricoveri che di conseguenza portano con sé una condizione familiare complessivamente grave.

## **PROPOSTA MODIFICA CONGEDO PARENTALE**

**Art. 4 Legge 53/2000 e D.M. 21 Luglio 2000 n.278**

**Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 della Legge 53/2000, concernente congedi per eventi e cause particolari.**

**Comma 2** I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni,

Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

**Alla fine del comma aggiungere:**

I genitori, dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, in caso di ricovero ospedaliero di un figlio minore hanno diritto, in modo alternativo, ad usufruire di un congedo straordinario retribuito; i giorni utilizzati per questo congedo sono considerati come quelli trascorsi effettivamente in servizio.

Roma 4/12/2023

Consigliere USB Paola Palmieri